



Comune di Acate

Provincia di Ragusa

Comando Polizia Locale

ORDINANZA N. 25 del 22 / 06 /2018

Premesso che le aree libere di lotti privati non edificati o di pertinenza degli edifici esistenti, interni ai perimetri urbani, della città e della fascia costiera di C.da Macconi, vanno mantenuti sempre in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;

Ritenuto che:

- la vegetazione spontanea delle aree di cui sopra, può costituire, motivo di insorgenza di gravi problematiche inerenti l'igiene e la salute pubblica, nonché potenziali situazioni di pericolo di incendio durante il periodo estivo;
- la presenza di rami sporgenti su strade pubbliche o vicinali di uso pubblico, possono costituire pericolo al pubblico transito;

Visto:

- l'art. 48 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2001;
- il D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- l'O.P.C.M. n. 3606/07.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 47 del 10 giugno 1999.

ORDINA

A tutti i proprietari e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso delle aree di cui in narrativa di:

- eseguire a loro cura, spese e responsabilità, i lavori di decespugliamento, pulizia e di rimozione di eventuali rifiuti abbandonati;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti e dei residui vegetali come per legge;
- recintare i lotti non edificati e mantenerli in stato di nettezza e decoro, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica, provvedendo alla loro pulizia almeno una volta all'anno e comunque prima dell'approssimarsi della stagione estiva (entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno);

- tenere regolate le siepi esistenti ai lati delle strade soggette ad uso pubblico, in modo che non restringano o danneggiano le strade stesse e a recidere i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
- rimuovere tempestivamente eventuali alberi o ramaglie che vengono a cadere sul piano stradale.

Fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato e/o concorra con altra violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, l'inosservanza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato a vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza.

Acate, ____/____/2018

IL SINDACO
Dottor Giovanni Di Natale